

Servizio di aggiornamento settimanale in materia di legislazione alimentare

redatto in collaborazione con Avv. Cesare Varallo (Foodlawlatest.com)

Settimana nr. 49/2020

destinato a

ABC Spa

La newsletter prevede l'invio di novità legislative nazionali e comunitarie, di pareri scientifici e note sui FOOD Recalls ed altre notifiche del RASFF ritenute significative, corredate da un sintetico commento mirato ad evidenziarne le principali caratteristiche e novità introdotte.

L'accesso ai testi giuridici ed agli altri documenti presenti avviene tramite link diretto ai siti ufficiali (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, EFSA, RASFF, Siti ministeriali nazionali) e dunque non prevede alcuna modifica o traduzione da parte dei curatori del servizio.

I commenti ai testi hanno puramente funzione di facilitazione alla consultazione e non sono quindi da considerarsi parte integrante dei documenti legislativi.

Avviso sul copyright

Non è in alcun modo consentito l'ulteriore uso commerciale della newsletter.

I testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono di titolarità esclusiva dell'Unione Europea (© Unione europea, <http://eur-lex.europa.eu/>).

Clausola di esclusione della responsabilità

Il servizio ha scopo informativo con l'obiettivo di fornire un'informazione il quanto più possibile aggiornata e precisa: consente l'accesso a testi giuridici pubblicati dai siti ufficiali delle Autorità nazionali e comunitarie, ma non esclude eventuali omissioni, errori o mancati aggiornamenti dei testi da parte delle Autorità medesime.

ISEVEN Servizi s.c. declina qualsiasi responsabilità per quanto riguarda le informazioni contenute nei siti ufficiali delle Autorità ai quali viene fatto rimando.

Per quanto concerne gli atti ministeriali (es. Note, Circolari), l'inserimento degli stessi, in assenza di una fonte di pubblicazione nazionale esaustiva e sistematica, deve ritenersi puramente discrezionale, così come l'inserimento nel servizio di news e articoli non aventi carattere normativo.

Tali informazioni non sono assimilabili ad una consulenza professionale o legale, né dovranno essere utilizzate in tale ottica senza previa consultazione di un professionista qualificato. ISEVEN Servizi s.c. non risponde di alcun danno derivante dall'improprio utilizzo delle informazioni contenute nel servizio.

Additivi

1 Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1823 della Commissione del 2 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 234/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L406 del 03/12/2020

Il Reg. (UE) 234/2011 è modificato conformemente al presente regolamento per tenere conto delle modifiche riguardanti il contenuto, la redazione e la presentazione delle domande di aggiornamento degli elenchi dell'UE contenuti in ogni legislazione alimentare settoriale, le modalità di controllo della validità delle domande e le informazioni che devono figurare nei pareri dell'Autorità.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 27/03/2021 e alle domande presentate alla Commissione a decorrere da tale data.

2 Regolamento UE

Regolamento (UE) 2020/1819 della Commissione del 2 dicembre 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei coloranti nei succedanei del salmone

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L406 del 03/12/2020

L'all. II del Reg. (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento per quanto riguarda l'uso dei coloranti nei succedanei del salmone.

Etichettatura

3 **Decreto Ministero Sviluppo Economico**

Forma di presentazione e condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) 1169/2011

GURI Serie Generale n. 304 del 07/12/2020

Il presente decreto sancisce le norme relative all'utilizzo del logo nutrizionale facoltativo «NutrInform Battery» che costituisce la forma di presentazione complementare alla dichiarazione nutrizionale raccomandata dallo Stato italiano in applicazione dell'art. 35 del Reg. (UE) 1169/2011.

Il logo nutrizionale «NutrInform Battery» è costituito dalla rappresentazione grafica di cui all'art. 2 del presente decreto, recante un'indicazione nutrizionale determinata conformemente alle modalità definite nell'all. A al presente decreto.

Per aderire volontariamente alla forma di presentazione complementare costituita dal logo nutrizionale «NutrInform Battery» gli operatori del settore alimentare si conformano alle modalità definite nell'all. A al presente decreto.

La dimensione del logo, i colori e gli altri dettagli tecnici per la stampa, verranno resi pubblici in un manuale d'uso che sarà messo a disposizione degli operatori.

Gli operatori del settore alimentare che applicano volontariamente il logo nutrizionale «NutrInform Battery», si impegnano ad estenderlo progressivamente a tutti i prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica.

Il campo di applicazione del logo nutrizionale esclude:

a. gli alimenti confezionati in imballaggi o in recipienti la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm²;

b. i prodotti DOP, IGP e STG di cui al Reg. (UE) 1151/2012 in ragione del rischio che l'apposizione di ulteriori loghi impedisca al consumatore di riconoscere il marchio di qualità che certifica la distintività ed unicità di tali prodotti.

4 News

Bilaterale della Ministra Bellanova con l'omologa portoghese Maria do Céu Antunes. Bellanova: "Difficile proseguire nei negoziati sulle etichettature nutrizionali"*MIPAAF del 02/12/2020*

L'Italia non è soddisfatta dell'andamento dei negoziati europei sulle Conclusioni del Consiglio Agrifish in materia di etichettature nutrizionali. Lo ha affermato la Ministra Teresa Bellanova nel corso del bilaterale stamane con l'omologa portoghese Maria do Céu Antunes, anticipando come appaia problematico portare avanti il processo.

"Abbiamo già avuto modo di confrontarci a Coblenza sul tema e conosciamo bene i termini della posizione italiana, ma anche la nostra determinazione al riguardo. Le trattative delle ultime settimane sulla bozza di conclusioni del Consiglio presentata dalla Presidenza hanno confermato la difficoltà di raggiungere un'intesa in Consiglio: a nostro avviso l'approccio non è stato del tutto neutrale" ha affermato la Ministra Bellanova, stigmatizzando in particolare come, attraverso l'accostamento tra etichettature e profili nutrizionali, si sia inteso rimandare a una logica non condivisibile di predeterminazione del valore nutrizionale degli alimenti da veicolare in etichetta.

Bellanova ha poi ricordato l'imminente pubblicazione in GU del Decreto che consente all'industria alimentare di adottare lo schema NutrInform Battery, varato per tradurre in concreto la visione italiana delle etichettature nutrizionali: taglio scientifico, informazione trasparente, approccio informativo ma non prescrittivo, esclusione delle DOP e IGP.

5 **Scientific Opinion EFSA****Guidance on date marking and related food information: part 1 (date marking)***Efsa Journal del 02/12/2020*

L'EFSA ha creato uno strumento per aiutare gli operatori del settore alimentare a decidere quando apporre sui loro prodotti la dicitura **"da consumarsi entro il"** oppure **"da consumarsi preferibilmente entro il"**.

La dicitura "da consumarsi entro il" apposta sui cibi riguarda la loro sicurezza: gli alimenti possono essere consumati fino a una certa data, ma non dopo, anche se hanno un bell'aspetto e un buon odore. La dicitura "da consumarsi preferibilmente entro il" si riferisce alla qualità: quel cibo sarà sicuro da consumare anche dopo la data che figura in etichetta, ma potrebbe non essere nelle condizioni ottimali. Ad esempio il sapore e la consistenza potrebbero non essere dei migliori.

La Commissione europea stima che fino al 10% degli 88 milioni di tonnellate di sprechi alimentari prodotti ogni anno nell'UE sia connesso all'indicazione della data di scadenza sui prodotti alimentari.

Kostas Koutsoumanis, presidente del gruppo di esperti EFSA sui pericoli biologici, ha dichiarato: "Informazioni chiare e corrette sulla confezione e una miglior comprensione e applicazione dell'indicazione della data appropriata sugli alimenti da parte di tutti i soggetti coinvolti possono contribuire a ridurre gli sprechi alimentari nell'UE, pur continuando a garantire la sicurezza degli alimenti. Il parere scientifico pubblicato oggi rappresenta un passo avanti in tale direzione".

Lo strumento è strutturato in forma di albero decisionale contenente una serie di domande a cui l'operatore del settore alimentare deve rispondere per orientarsi verso l'opzione di etichettatura più opportuna. Le domande sono varie. Ad esempio si chiede se i requisiti di indicazione della data per una categoria di alimenti siano già prescritti dalla legislazione; se il prodotto subisca trattamenti per prevenire eventuali pericoli, se verrà manipolato nuovamente prima del confezionamento; quali siano le sue caratteristiche e le condizioni di conservazione.

Gli esperti hanno anche analizzato i fattori che devono essere presi in considerazione dagli operatori del settore alimentare per stabilire il "termine di conservabilità", ovvero la finestra temporale durante la quale un alimento resta sicuro e/o di qualità adeguata per il consumo, presupponendo che la confezione resti intatta e il prodotto venga conservato secondo le istruzioni.

Nel 2021 il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui pericoli biologici pubblicherà un altro parere scientifico sul tema. Il documento verterà sulle informazioni destinate ai consumatori circa le condizioni di conservazione, i limiti di tempo per il consumo dopo l'apertura della confezione e le pratiche di scongelamento.

6 News

Coreper, l'Italia oggi formalizza la sua posizione sulle etichettature nutrizionali.

MIPAAF del 04/12/2020

"L'Italia non proseguirà nel negoziato europeo per un testo di conclusioni del Consiglio Agrifish sulle etichettature alimentari". La Ministra Teresa Bellanova lo aveva già annunciato nei giorni scorsi alla sua omologa portoghese nel corso di un incontro bilaterale. E lo conferma oggi.

"Insieme ad altri Paesi Ue, chiediamo da tempo che si lavori ad un possibile schema di etichettatura nutrizionale trasparente, in grado di aiutare i consumatori a prendere decisioni consapevoli a mezzo di informazioni fattuali sugli elementi nutritivi di un prodotto alimentare" ha detto Bellanova. "Chiediamo che i prodotti tradizionali siano protetti e i consumatori rispettati, nel quadro di un approccio che favorisca diete bilanciate, senza discriminare alcun prodotto", ha continuato la Ministra, rilevando come le trattative in corso a Bruxelles non siano state ispirate ad un approccio neutrale e abbiano confermato l'impossibilità di un'intesa.

"Continueremo ad impegnarci con tutte le forze affinché su un tema così importante, quale l'alimentazione, non si scelgano soluzioni semplicistiche. Ricordo, a riguardo, l'imminente pubblicazione in GU del Decreto che consente all'industria alimentare di adottare lo schema NutrInform Battery, varato per tradurre in concreto la visione italiana delle etichettature nutrizionali: taglio scientifico, informazione trasparente, approccio informativo ma non prescrittivo, esclusione delle DOP e IGP", ha concluso la Ministra.

Igiene e sicurezza degli alimenti

7 Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1991 della Commissione del 27 novembre 2020 che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «perform-IPA»

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L410 del 07/12/2020

Alla società Schuelke & Mayr GmbH è rilasciata un'autorizzazione dell'UE per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «perform-IPA» con il numero di autorizzazione EU-0023656-0000 in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'UE è valida dal 27/12/2020 al 30/11/2030.

8 Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1995 della Commissione del 4 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1261 per quanto riguarda le modifiche amministrative delle informazioni relative all'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Hypred's iodine based products»

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L410 del 07/12/2020

Il Reg. (UE) 2018/1261 è così modificato:

- 1) all'art. 1, «HYPRED SAS» è sostituito da «HYPRED SAS – KERSIA Group»;
- 2) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

9 Nota Ministero della Salute

Risposta alle osservazioni sulle indicazioni, per l'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1881/2006, trasmesse con nota pr.0034938 del 07.10.2020

ULSS 7 Veneto del 04/12/2020

La presente Nota fornisce chiarimenti applicativi per le autorità di controllo, a seguito delle osservazioni sollevate dalle Regioni, riguardo alla Nota n.34938 del 7/10/2020, in tema di controllo sui contaminanti agricoli e le tossine vegetali negli alimenti.

10 News

Street food. Aspetti sanitari legati alla vendita e al consumo del cibo da strada [Video]

IZSVE del 04/12/2020

Il fenomeno dello street food è in continua crescita e comprende una grande varietà di alimenti pronti al consumo. Molto spesso questi cibi vengono preparati al momento, su banchi rimovibili o autospacci, dove molti sono i fattori che possono incidere sulla sicurezza alimentare. Ma quali sono i principali rischi alimentari associati alla vendita e al consumo dello street food? Chi effettua i controlli sanitari su queste attività? E cosa possono fare i consumatori per consumare street food in sicurezza?

Un viaggio all'interno degli aspetti sanitari legati alla vendita e al consumo del cibo da strada in questo video della serie «IZSVE Scienza» realizzato dal Laboratorio comunicazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Materiali destinati al contatto con gli alimenti

11 Alert

Migrazione di melamina da piatti decorati per bambini in melamina

RASFF del 03/12/2020

Contaminanti industriali: migrazione di **melamina** (5,98; 5,78; 5,61 mg/kg) da piatti decorati per bambini in melamina.

Azione attuata: avviso pubblico - comunicato stampa.

Origine prodotto: Cina, via Stati Uniti.

Notificato da: Belgio. Distribuito in: Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi.

12 News

Polymer Comply Europe organizza a gennaio un webinar per illustrare le modifiche al Regolamento (EC) No. 282/2008

Polimerica del 03/12/2020

Polymer Comply Europe (PCE) organizza nella mattinata del **19/01/2021**, per conto di European Plastics Converters (EuPC) e Food Contact Regulatory Experts Panel (FREPE), un **webinar** sugli ultimi aggiornamenti relativi all'utilizzo di plastiche riciclate per contatto con alimenti ("Plastics Recycling for Food Contact - Amendment Reg. (EC) 282/2008").

Parteciperà al seminario online, in programma dalle ore 10 alle 12, Bastiaan Schupp della DG salute e sicurezza alimentare della Commissione europea, che illustrerà il nuovo progetto di modifica del Reg. (EC) 282/2008, molto atteso dagli operatori del settore della trasformazione di materie plastiche.

13 News

PepsiCo passa al 100% rPET in Europa

Polimerica del 03/12/2020

Entro i prossimi due anni, il colosso del beverage PepsiCo introdurrà in nove mercati europei bottiglie prodotte al 100% con PET riciclato (rPET) con l'obiettivo di ridurre di 70mila tonnellate annue il consumo di plastica vergine e abbattere così del 40% le emissioni di CO₂.

La sostituzione avverrà in due fasi: l'anno prossimo toccherà a Germania, Polonia, Romania, Grecia e Spagna, mentre nel 2022 le bottiglie 100% rPET saranno introdotte in Francia, Gran Bretagna, Belgio e Lussemburgo. In Francia, Gran Bretagna, Germania, Belgio e Lussemburgo il passaggio alle bottiglie in PET rigenerato riguarderà, oltre ai marchi Pepsi, anche tutte le bevande analcoliche, come ad esempio 7Up, Mountain Dew e Lipton Ice Tea. Polonia e Romania utilizzeranno il 100% di rPET per l'aranciata Mirinda.

L'accelerazione del programma di sostituzione del PET con rPET - spiega PepsiCo - è dovuto a una combinazione tra innovazioni tecnologiche nell'impiego di plastica riciclata nelle bottiglie per bevande gassate, miglioramenti nell'aspetto del rigenerato e maggiore disponibilità di materiale sul mercato.

L'iniziativa supporta il piano della Commissione europea che punta a utilizzare nei nuovi prodotti almeno 10 milioni di tonnellate annue di plastica riciclata entro il 2025.

14 News

Impatto ambientale del riciclo chimico*Polimerica del 04/12/2020*

La Federazione europea dell'industria chimica, Cefic, ha commissionato a Quantis uno studio sull'impatto ambientale del riciclo chimico di rifiuti plastici valutato secondo analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) esistenti, con l'intento di dimostrare la validità di questa soluzione anche in vista delle future decisioni UE in tema di politiche ambientali, in particolare nell'ambito del Green Deal.

Lo studio, intitolato "Chemical Recycling: Greenhouse gas emission reduction potential of an emerging waste management route" mette a confronto l'impatto ambientale del riciclo chimico rispetto all'attuale gestione del fine vita dei rifiuti plastici non recuperabili per via meccanica (plasmix, multistrato ecc.), come la discarica o l'incenerimento, mostrando come queste tecnologie possano contribuire a ridurre le emissioni industriali dal 2030 al 2050.

"L'industria chimica europea - si legge nella presentazione di Cefic - è convinta che il riciclo chimico possa svolgere un ruolo essenziale per trasformare i rifiuti di plastica in preziose materie prime seconde. Queste tecnologie possono evitare le emissioni di gas serra che si generano sia nella produzione di materie prime che nell'incenerimento dei rifiuti di plastica".

Secondo Cefic, nonostante il riciclo chimico mostri un grande potenziale, deve essere ancora portato su una scala più grande e perché ciò sia possibile deve essere supportato da un favorevole quadro politico a livello globale, dall'apertura degli investimenti e da un modello economico competitivo.

15 News

Avvertimento al pubblico: ammine aromatiche primarie nel mestolo per pasta della marca Jean Products*USAV Svizzera del 04/12/2020*

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è stato informato tramite il Sistema europeo di allarme rapido (RASFF) che nel mestolo per pasta della marca Jean Products è stato rilevato un rilascio eccessivo di ammine aromatiche primarie (composti chimici). Non si può escludere un pericolo per la salute. L'USAV raccomanda di non utilizzare il prodotto in questione.

Normativa generale

16 Decisione UE

Decisione (UE) 2020/1802 della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L402 del 01/12/2020*

I codici NACE 47.1, 87 e 88 designano settori in cui è consentito l'utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti. Detti settori sono pertanto eliminati dalla tabella 10 e inseriti nella tabella 9 dell'allegato I delle linee guida per l'utente.

17 Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1824 della Commissione del 2 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L406 del 03/12/2020*

Il Reg. (UE) 2017/2468 è modificato conformemente al presente regolamento al fine di tener conto delle modifiche riguardanti il contenuto, la redazione e la presentazione delle notifiche e delle domande di cui agli art. 14 e 16 del Reg. (UE) 2015/2283, le modalità di verifica della validità delle notifiche e delle domande e le informazioni che devono essere incluse nel parere dell'Autorità.

Esso si applica a decorrere dal 27/03/2021 e alle notifiche e alle domande presentate alla Commissione a partire da tale data.

18 Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1835 della Commissione del 3 dicembre 2020 relativa alle norme armonizzate per l'accreditamento e la valutazione della conformità*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L408 del 04/12/2020*

I riferimenti delle norme armonizzate per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità elencati nell'all. II, elaborati a sostegno degli atti giuridici elencati nell'all. I, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE. I riferimenti delle norme armonizzate elencati nell'all. III sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'UE a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.

19 Direttiva UE

Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L409 del 04/12/2020*

La presente direttiva stabilisce norme volte a garantire che una procedura di azione rappresentativa per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori sia disponibile in tutti gli Stati membri con l'obiettivo di garantire che a livello dell'UE e a livello nazionale almeno un meccanismo procedurale efficace ed efficiente per azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti inibitori e per provvedimenti risarcitori sia disponibile per i consumatori in tutti gli Stati membri. Essa mira, inoltre, a contribuire al funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori consentendo a enti legittimati che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori di proporre azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e risarcitori nei confronti di professionisti che violano le disposizioni del diritto dell'UE. Vengono, pertanto, previste disposizioni in relazione agli enti legittimati, alle azioni rappresentative, alle azioni inibitorie, nonché ai provvedimenti risarcitori e le transazioni riguardanti i risarcimenti.

La Direttiva 2009/22/CE è abrogata a decorrere dal 25/06/2023, fatto salvo l'art. 22, par. 2, della presente direttiva.

20 News

The State of Food and Agriculture 2020

FAO del 26/11/2020

Oltre tre miliardi di persone vivono in zone agricole colpite da livelli alti o estremamente alti di carenza idrica e scarsità di risorse idriche; di questi, quasi la metà deve fare i conti con gravi costrizioni. Negli ultimi vent'anni, inoltre, in tutto il mondo le riserve di acqua dolce sono diminuite di oltre il 20%, a sottolineare l'importanza di produrre di più con un minor dispendio di risorse, soprattutto nel settore agricolo, che tra i settori produttivi è il principale consumatore d'acqua.

Il miglioramento della gestione delle risorse idriche, sostenuto da una governance efficace e dalla presenza di istituzioni solide, capaci di garantire un regime sicuro di proprietà e diritti sull'acqua nonché una solida contabilità e altrettanto solide verifiche delle risorse, saranno fondamentali per tutelare la sicurezza alimentare e la nutrizione a livello mondiale e contribuire al conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).

È quanto si legge nel rapporto fatto dal titolo "Lo Stato dell'alimentazione e dell'agricoltura" (SOFA) 2020, pubblicato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Le strade percorribili vanno dagli investimenti nella raccolta e nella conservazione delle acque nelle zone irrigate con apporti naturali al recupero e alla modernizzazione dei sistemi irrigui sostenibili in quelle irrigate con metodi artificiali. Le due soluzioni dovranno essere integrate dalle migliori pratiche agronomiche disponibili, tra cui l'adozione di varietà colturali resistenti alla siccità, e da strumenti di gestione delle risorse idriche ottimizzati, compresi sistemi efficaci di tariffazione e assegnazione delle risorse idriche quali diritti e quote, al fine di garantire un accesso equo e sostenibile a questo bene. Il punto di partenza di una strategia di gestione delle risorse idriche realmente efficace è tuttavia rappresentato dall'adozione di pratiche di contabilità e verifica delle risorse.

21 News

FDA Reminds Human and Animal Food Facilities About This Year's Biennial Registration Renewal Period and Provides Updated Guidance on How to Obtain and Submit a DUNS Number

FDA USA del 01/12/2020

Gli stabilimenti alimentari e mangimistici statunitensi ed estero con obbligo di registrazione presso la Food and Drug Administration degli Stati Uniti devono rinnovare la registrazione entro il 31/12/2020.

A partire da quest'anno, è obbligatorio anche riportare un identificatore univoco riconosciuto (UFI).

Ad oggi, la FDA riconosce il numero DUNS (Data Universal Numbering System) come un UFI accettabile. Il numero DUNS è assegnato e gestito da Dun & Bradstreet (D&B).

In relazione al DUNS la FDA ha rilasciato una linea guida (*Enforcement Policy for Providing an Acceptable Unique Facility Identifier (UFI) for the 2020 Food Facility Registration Biennial Renewal Period*), con informazioni su come potrà essere gestite le situazioni per le quali non sarà possibile ottenere un numero DUNS prima della fine del periodo di rinnovo. La guida spiega che la FDA intende consentire ai dichiaranti di inserire "IN ATTESA" nel campo UFI della loro registrazione se prevedono che non saranno in grado di ottenere un numero DUNS in tempo. Gli utenti avranno quindi 90 giorni per ottenere e inviare un numero DUNS e riceveranno promemoria via e-mail. Il mancato aggiornamento della registrazione con un numero DUNS valido comporterà l'annullamento della registrazione.

22 News

Philippines - Exporter Guide

Global Agricultural Information Network del 01/12/2020

Il rapporto del Global Agricultural Information Network dell'USDA offre una panoramica sul mercato alimentare delle Filippine.

23 News

The Gambia - Exporter Guide

Global Agricultural Information Network del 02/12/2020

Il rapporto del Global Agricultural Information Network dell'USDA offre una panoramica sul mercato alimentare del Gambia.

24 News

Controlli ufficiali, iter in stallo: Stato-Regioni in ritardo

ANMVI del 03/12/2020

La Commissione Politiche Europee dà il via libera ai decreti di adeguamento al Reg.2017/625. Ma l'iter si blocca per il ritardo della Conferenza Stato-Regioni.

Stallo in Senato sui quattro decreti legislativi che adeguano l'Italia al Reg. (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali. Mentre la Commissione Politiche Europea licenzia i quattro testi dando parere favorevole, la Commissione Sanità evidenzia di non poter procedere "stante la perdurante mancanza del pronunciamento della Conferenza Stato-Regioni".

Invece, la Commissione agricoltura concluderà il proprio esame il 9/12/2020. Qui i relatori Sen Francesco Mollame (M5S) e Sen Rosellina Sbrana (Lega) stanno elaborando una proposta di parere, della quale il Sen Giorgio Maria Bergesio (Lega) ha chiesto di conoscere in anticipo i contenuti.

Secondo la Commissione Politiche Europee, i decreti "non presentano profili di criticità", anzi consentono "la piena applicazione del regolamento" che "riunisce in un unico strumento il complessivo quadro normativo relativo ai controlli ufficiali nella filiera agroalimentare, razionalizzandolo e semplificandolo".

Entro il 2/02/2021, i decreti legislativi dovranno essere adottati dall'Italia.

I controlli ufficiali- sintetizza la 14° Commissione- disciplineranno i seguenti settori: sicurezza alimentare; emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell'ambiente per la produzione di alimenti e mangimi; mangimi e sicurezza dei mangimi; salute e benessere degli animali; produzione biologica; importazioni di animali e relative merci da Paesi terzi, anche vendute via Internet.

Il regime di controllo sarà basato sul rischio, "per indirizzare i controlli laddove sono più necessari, e su un sistema senza preavviso inteso a garantirne l'efficacia".

25 News

Austria - Exporter Guide

Global Agricultural Information Network del 03/12/2020

Il rapporto del Global Agricultural Information Network dell'USDA offre una panoramica sul mercato alimentare dell'Austria.

26 News

Hungary - Exporter Guide

Global Agricultural Information Network del 05/12/2020

Il rapporto del Global Agricultural Information Network dell'USDA offre una panoramica sul mercato alimentare dell'Ungheria.

27 News

Costa Rica - Exporter Guide

Global Agricultural Information Network del 05/12/2020

Il rapporto del Global Agricultural Information Network dell'USDA offre una panoramica sul mercato alimentare del Costa Rica.

Alimenti particolari

28 Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1822 della Commissione del 2 dicembre 2020 che autorizza l'immissione sul mercato della biomassa di lievito (*Yarrowia lipolytica*) al cromo quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L406 del 03/12/2020

La **biomassa di lievito (*Yarrowia lipolytica*) al cromo** è inserita nell'elenco dell'UE dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal Reg. (UE) 2017/2470.

La voce figurante nell'elenco comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato.

L'allegato del Reg. (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

29 Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1821 della Commissione del 2 dicembre 2020 che autorizza l'immissione sul mercato di un estratto di *Panax notoginseng* e *Astragalus membranaceus* quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L406 del 03/12/2020

L'estratto di *Panax notoginseng* e *Astragalus membranaceus* è inserito nell'elenco dell'UE dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal Reg. (UE) 2017/2470. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente iniziale:

—società: NuLiv Science;
—indirizzo: 1050 W. Central Ave., Building C, Brea, CA 92821, Stati Uniti,
è autorizzato a immettere sul mercato dell'UE il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell'art. 2 del presente regolamento o con il consenso di NuLiv Science.

La voce figurante nell'elenco comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

I dati contenuti nel fascicolo di domanda, in base ai quali l'Autorità ha valutato il nuovo alimento di cui sopra e che secondo il richiedente sono protetti da proprietà industriale e senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere autorizzato, non possono essere utilizzati senza il consenso di NuLiv Science a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

L'allegato del Reg. (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

30 Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1820 della Commissione del 2 dicembre 2020 che autorizza l'immissione sul mercato dell'*Euglena gracilis* essiccata quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L406 del 03/12/2020

L'*Euglena gracilis* essiccata è inserita nell'elenco dell'UE dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal Reg. (UE) 2017/2470.

Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente iniziale:

—società: Kemin Foods L.C.;
—indirizzo: 2100 Maury Street Des Moines, IA 50317, Stati Uniti,
è autorizzato a immettere sul mercato dell'UE il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell'art. 2 del presente regolamento o con il consenso di Kemin Foods L.C.

La voce figurante nell'elenco comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

I dati contenuti nel fascicolo di domanda, in base ai quali l'Autorità ha valutato il nuovo alimento di cui sopra e che secondo il richiedente sono protetti da proprietà industriale e senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere autorizzato, non possono essere utilizzati senza il consenso di Kemin Foods L.C. a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

L'allegato del Reg. (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.